



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° marzo 2024
(OR. en)

6769/24
ADD 1
LIMITE
PV CONS 5
RELEX 218

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari esteri)

19 febbraio 2024

Attività non legislative

3. Temi di attualità

Il Consiglio ha discusso della Bielorussia e della situazione dell'opposizione politica in Russia.

4. Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla risposta dell'UE all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

5. Situazione in Medio Oriente

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha discusso dell'evoluzione della situazione nella regione, comprese le esigenze umanitarie.

6. Sahel

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sull'approccio dell'UE alla situazione nel Sahel.

7. Varie

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Lettonia, anche in rappresentanza di Estonia, Lituania e Polonia, sulla necessità di solidarietà dell'UE a seguito della decisione del ministero dell'Interno russo di avviare indagini nei confronti di diverse persone dei suddetti Stati membri (doc. 6685/24).

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 6641/24

**Punto 10
dell'elenco dei
punti "A":**

Politica dell'Unione europea in materia di dovere di diligenza nell'ambito dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in relazione al sostegno a terzi nel settore della sicurezza
Approvazione

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"Dichiarazione nazionale sulla politica dell'Unione europea in materia di dovere di diligenza nell'ambito dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in relazione al sostegno a terzi nel settore della sicurezza
Coreper (parte seconda) del 14.2.2024.

(2.2 Attenzione alle problematiche di genere)

L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra donne e uomini conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale.

Inoltre, la parità tra donne e uomini è un valore fondamentale sancito nei trattati dell'Unione europea, in particolare nell'articolo 2 TUE e nell'articolo 8 TFUE.

In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al "sesso" e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla "parità tra donne e uomini".

**Punto 19
dell'elenco dei
punti "A":**

Accesso del pubblico ai documenti
Domanda di conferma n. 01/c/01/24
Approvazione

DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA

"Il ministero della Salute si oppone categoricamente alla posizione del Consiglio illustrata nella risposta, riportata nel documento 5189/24, alla domanda 01/c/01/24 relativa alla divulgazione di documenti riguardanti la decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo e la posizione dell'UE sulle varie questioni da discutere in sede di conferenza.

Sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l'accesso a un documento contenente una presa di posizione a fini interni riguardante discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata può essere rifiutato, anche se è già stata adottata una decisione, nel caso in cui la consultazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che tale consultazione non rivesta un interesse pubblico prevalente."

Punto 26
dell'elenco dei
punti "A":

**Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la
Repubblica di Guinea-Bissau per un nuovo protocollo di attuazione
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca**
Approvazione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ritiene giuridicamente errato che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.

La decisione di avviare negoziati ha come unica base l'esistenza delle attribuzioni conferite dell'Unione e non già la determinazione di una competenza specifica. Ha l'effetto limitato di autorizzare la Commissione o l'Alto rappresentante, a seconda dei casi, a esercitare le proprie prerogative di avviare negoziati sancite dai trattati dell'UE. L'ambito di applicazione dei negoziati è pertanto determinato dall'ambito delle attribuzioni dell'Unione. Inoltre la libertà del prospettato partner di trattato dell'Unione di determinare l'ambito di applicazione dei negoziati non può essere limitata dalla decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati. Di conseguenza la base giuridica precisa dell'accordo futuro può essere determinata soltanto dopo che sia noto il contenuto dell'accordo.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."
